

ALLEGATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio Relazioni Sindacali

R E L A Z I O N E
SULLO
STATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ALLEGATO

*Rilevazione dei distacchi e dei permessi sindacali retribuiti,
delle aspettative e dei permessi sindacali non retribuiti
e delle aspettative e permessi per funzioni pubbliche*

Art. 54, commi 4 e 6, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29
(ora art. 50, commi 3 e 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)

Contratti Collettivi Nazionali Quadro sottoscritti il 7 agosto e il 25 novembre 1998
Contratti Collettivi Nazionali Quadro Integrativi sottoscritti il 27 gennaio 1999
Contratto Collettivo Nazionale Quadro sottoscritto il 9 agosto 2000
Art. 33, commi 4, 7 del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254

(Anno 2000)

SOMMARIO

- I. Introduzione e considerazioni generali
- II. Tabelle di sintesi
- III. Distacchi sindacali retribuiti, per comparti e settori di contrattazione, per sindacato, per qualifica e per sesso
- IV. Permessi sindacali cumulati sotto forma di distacco, per comparti e settori di contrattazione, per sindacato, per qualifica e per sesso
- V. Aspettative sindacali non retribuite, per comparti e settori di contrattazione, per sindacato, per qualifica e per sesso
- VI. Permessi sindacali retribuiti per l'espletamento del mandato, per comparti e settori di contrattazione, per sindacato, per RSU, per qualifica e per sesso
- VII. Permessi sindacali retribuiti per le riunioni di organismi direttivi statutari, per comparti e settori di contrattazione, per sindacato, per qualifica e per sesso
- VIII. Permessi sindacali non retribuiti, per comparti e settori di contrattazione, per sindacato, per RSU, per qualifica e per sesso
- IX. Aspettative e permessi per funzioni pubbliche, per comparti e settori della Pubblica Amministrazione, per qualifica, per sesso e per tipo di istituzione
- X. Elenco delle Amministrazioni che non hanno fornito dati

I - INTRODUZIONE E CONSIDERAZIONI GENERALI

L'aggiornamento dei dati, per la predisposizione del presente Allegato, è stato richiesto alle Amministrazioni con Circolare n. 4/2001 del 5 aprile 2001, pubblicata nella G.U. n. 86 del 12 aprile 2001.

Per consentire una più celere rilevazione è stata approntata da questo Dipartimento della funzione pubblica una apposita procedura informatizzata - GEDAP 2000 - che le Amministrazioni hanno utilizzato sulla base delle necessarie indicazioni fornite. E' stata richiamata l'attenzione delle stesse sulla circostanza che i dati rilevati sono anche impiegati per effettuare la verifica dei contingenti, fissati contrattualmente per ogni confederazione ed organizzazione sindacale, relativamente ai distacchi, aspettative sindacali non retribuite, permessi cumulati sotto forma di distacco, nonché permessi per la partecipazione dei dirigenti sindacali alle riunioni degli organismi direttivi statutari delle associazioni sindacali di appartenenza.

Di conseguenza, è stata rappresentata l'esigenza di una rilevazione puntuale e quanto mai completa dei dati, evidenziando che la mancata trasmissione è da considerarsi come il verificarsi di "una situazione di fatto con potenzialità lesiva... da segnalare agli uffici del Procuratore presso la sezione giurisdizionale della corte dei conti territorialmente competente al fine di eventuali iniziative intese a coadiuvare l'azione amministrativa rivolta a che la potenzialità non si trasformi in evento lesivo per l'Erario". Ciò, in relazione a quanto affermato nell'Atto di "Indirizzo di coordinamento prot. I C/ 16 del 28 febbraio 1998 del Procuratore generale presso la Corte dei conti".

Premesso quanto sopra, occorre rilevare che il 9 agosto 2000 è stato sottoscritto, presso l'ARAN, il contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni rappresentative nei Comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, per il biennio 2000-2001, a seguito della positiva certificazione della Corte dei Conti **"sull'attendibilità dei costi quantificati... e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio"**.

La ripartizione in parola non ha interessato il Comparto Ministeri, i cui contingenti, pertanto, sono rimasti quelli fissati dal C.C.N.Q. 7 agosto 1998. Tale situazione è stata determinata dal fatto che il Comitato paritetico, costituito presso l'Aran, non ha proceduto alla certificazione dei relativi dati associativi ed elettorali, essendosi resa necessaria una richiesta di parere al Consiglio di Stato su una delicata questione interpretativa: se, cioè, ai fini della

rappresentatività, occorre far riferimento al numero delle deleghe conferite alle amministrazioni o al numero dei dipendenti che hanno rilasciato tali deleghe. Ciò, ha comportato la “cristallizzazione” della situazione delle organizzazioni rappresentative nel precedente biennio 1998-1999, con la conseguente ammissione con riserva delle stesse alle trattative per la definizione degli aspetti economici riguardanti il personale del relativo Comparto, biennio 2000-2001.

Si evidenzia, peraltro, che: la ripartizione ha avuto luogo in proporzione al grado di rappresentatività, accertato, per la prima volta, sulla base della media del dato associativo e del dato elettorale così come previsto dalla normativa vigente, eccezion fatta per il Comparto Scuola per il quale la ripartizione è avvenuta tenendo conto del solo dato associativo, in quanto nello stesso Comparto le elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie del personale sono state rinviate al dicembre 2000.

Con il citato accordo del 9 agosto 2000, in linea di massima, sono state confermate le regole dettate dal riferito CCNQ del 7 agosto 1998, per ciò che attiene alla fruizione dei distacchi, delle aspettative sindacali non retribuite, dei permessi cumulati sotto forma di distacco, dei permessi retribuiti per lo svolgimento del mandato e per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi delle relative associazioni sindacali.

L'attribuzione dei distacchi ha avuto luogo assegnando per ciascun Comparto il 10% del contingente alle confederazioni e la restante quota alle organizzazioni rappresentative, facendo riferimento, per queste ultime, alla percentuale di rappresentatività, alla diffusione e consistenza delle strutture organizzative nel Comparto considerato, così come risulta dall'art.2, dello stesso accordo nel quale, tra l'altro, viene fatta esplicita riserva di procedere, con un apposito Accordo quadro, ad una nuova ripartizione per il riferito Comparto Ministeri.

Inoltre, con i successivi artt. 3 e 4 dell'accordo in parola vengono confermati i contingenti dei permessi per lo svolgimento del mandato, fissati dall'art.8 del d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396, nel testo introdotto dall'art. 44, comma 1, lett.f) del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, a favore delle organizzazioni rappresentative e degli organismi unitari di rappresentanza dei dipendenti (R.S.U.). Viene, altresì, disposto, per tutti i Comparti, il cumulo, a livello nazionale, di ulteriori 13 minuti di tali permessi, in aggiunta a quello previsto dal citato C.C.N.Q. del 7 agosto 1998. I minuti cumulati per il Comparto Scuola risultano essere superiori a quelli concernenti i restanti Comparti, considerato

che gli stessi tengono conto anche della istituzione dell'Area V della dirigenza scolastica, avvenuta con il C.C.N.Q. del 9 agosto 2000. E', inoltre, statuito che le singole amministrazioni, in sede di definizione del monte ore annuale dei permessi per lo svolgimento del mandato, devono tener conto del predetto cumulo operato a livello nazionale, ai fini della detrazione corrispettiva dal contingente massimo di 90 minuti per dipendente.

L'art. 4, in particolare, quantifica i distacchi risultanti a seguito del predetto cumulo e reitera la riserva, per il Comparto Ministeri, di procedere, successivamente, alla ripartizione della relativa quota tra gli aventi diritto.

Analoga riserva, sempre per il Comparto Ministeri, è contenuta nel successivo art. 5, per quanto attiene ai permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle associazioni sindacali, i cui contingenti risultano essere quelli definiti dal menzionato C.C.N.Q. del 7 agosto 1998, al quale, per altro, viene fatto esplicito riferimento per le relative modalità di fruizione.

Infine, l'art. 6, dopo aver indicato il periodo di vigenza del C.C.N.Q., ai commi 3 e 4 detta particolari disposizioni in tema di fruizione dei permessi sindacali, a livello locale, per i casi in cui le organizzazioni sindacali non risultino più rappresentative nel biennio 2000-2001: è previsto, infatti, che le organizzazioni interessate restituiscano alle amministrazioni di appartenenza dei relativi dirigenti sindacali il corrispettivo economico delle ore di permesso fruite "in misura superiore a quella spettante pro rata".

Per il Comparto Scuola, al successivo comma 6, viene stabilito che il termine annuale del 30 giugno, fissato dal più volte citato C.C.N.Q. 7 agosto 1998, quale data ultima per la presentazione delle richieste di collocamento in distacco o in aspettativa sindacale o in permesso cumulato sotto forma di distacco, al fine di assicurare la continuità dell'attività didattica, è differito, in sede di prima applicazione, al 30 luglio 2000.

Lo stesso comma, invece, non stabilisce più alcun limite temporale per la presentazione delle predette richieste allorquando le stesse riguardino personale nei cui confronti "non esistano vincoli connessi all'obbligo di assicurare la continuità dell'attività didattica", a condizione che non si arrechi "alcun pregiudizio o disfunzione al servizio scolastico".

Per le Forze di Polizia ad ordinamento civile, con apposito decreto del Ministro per la funzione pubblica si è provveduto, in data 20 settembre 2000, a ripartire i distacchi a favore del personale non dirigente della Polizia di Stato, del Corpo Nazionale della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Il numero dei distacchi è rimasto invariato rispetto a quello definito dal d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.

Con legge 30 novembre 2000, n. 356, sono state estese le disposizioni del citato d.P.R. 254/1999 riguardanti, tra l'altro, il collocamento in distacco e in aspettativa sindacale, anche al personale dirigente appartenente alle predette Forze di Polizia ad ordinamento civile.

La presente pubblicazione, prevista come Allegato alla Relazione annuale sullo stato della Pubblica Amministrazione, contiene le informazioni sulle prerogative, sui permessi e sulle aspettative fruite nel corso dell'anno 2000.

— Amministrazioni pubbliche ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva.

Contingenti:

- a) distacchi sindacali : n. 2.584 unità;
- b) permessi cumulati sotto forma di distacco: n. 519;
- c) permessi retribuiti per le riunioni di organismi direttivi statutari: n. 475.508 ore;
- d) permessi retribuiti per l'espletamento del mandato: ciascuna amministrazione determina il proprio contingente sulla base dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato.

I suddetti contingenti traggono la loro fonte normativa dai contratti collettivi nazionali quadro citati.

— Forze di Polizia ad ordinamento civile.

Il contingente complessivo per i distacchi sindacali retribuiti è stato determinato in n. 97 e il monte ore di permessi sindacali retribuiti in n. 710.000 (DM 11 marzo 1996; artt. 30 e 31 del dPR 16 marzo 1999, n. 254, DM 5 ottobre 1999 e DM 20 settembre 2000).

- Enti indicati nell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 (ora art.70, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001).

Il contingente dei distacchi (n. 14) e dei permessi sindacali retribuiti viene definito con apposito accordo a livello di ente stesso, nel rispetto della normativa vigente per le pubbliche amministrazioni.

- Regioni a statuto speciale, province autonome di Trento e Bolzano e comuni compresi nel loro territorio.

Il contingente dei distacchi – n. 50 - (che nei suddetti enti territoriali viene indicato come contingente aspettative) e dei permessi retribuiti viene determinato in ogni amministrazione, in conformità alle proprie leggi regionali, con apposito “accordo”.

Si precisa che per il personale delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, per quello appartenente alle Forze di Polizia, nonché per quello di alcuni Enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 (ora art.70, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001), non sono previsti i permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari.

Per le aspettative e per i permessi sindacali non retribuiti non sono previsti contingenti. Le aspettative con obbligo di attività lavorativa (part-time) e quelle frazionate (periodo non inferiore a 3 mesi) non possono, invece, superare il 25% del contingente stabilito per i distacchi retribuiti.

I riferimenti normativi riguardanti i permessi e le aspettative per lo svolgimento di funzioni pubbliche sono rinvenibili nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (ora d.lgs. 30 marzo 2001, n. 265), nella legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella legge 3 agosto 1999, n. 265 e nel decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.267.

I dati emersi dalla rilevazione possono così essere sintetizzati:

- a) ha assolto l'obbligo di fornire le informazioni richieste il 97,08% delle Amministrazioni Pubbliche (incluse le Forze Armate, per gli aspetti relativi alle aspettative e ai permessi per funzioni pubbliche), nelle quali opera il 99,53% dei dipendenti pubblici. Nel capitolo X è riportato l'elenco delle Amministrazioni che non hanno ottemperato a tale obbligo;

b) si sono registrati in complesso:

- n. 1.009.102 giornate di distacchi sindacali retribuiti, corrispondenti alla assenza dal servizio per un anno di 2.765 dipendenti (il dato è ottenuto dividendo il numero delle giornate di distacco per 365).

In concreto, a causa di avvicendamenti richiesti da numerose confederazioni e organizzazioni sindacali nella fruizione di distacchi, il numero effettivo dei dipendenti che ha fruito del distacco, anche per periodi inferiori all'anno, è di 3.937;

- n. 69.591 giornate di permessi cumulati sotto forma di distacco, corrispondenti alla assenza dal servizio per un anno di 191 dipendenti (il dato è ottenuto dividendo il numero delle giornate di permesso cumulato per 365). A causa di avvicendamenti, così come già precisato per i distacchi, il numero effettivo dei dipendenti che ha fruito dell'istituto è di 334. A tale istituto, introdotto dal CCNQ del 7.8.1998, si applicano le stesse flessibilità previste per i distacchi;
- n. 165.966 giornate di aspettative sindacali non retribuite, corrispondenti alla assenza dal servizio per un anno di 451 dipendenti. A causa di avvicendamenti, il numero effettivo dei dipendenti che ha fruito dell'aspettativa è di 624;
- n. 336.448 giornate di permessi sindacali retribuiti per l'espletamento del mandato, di cui 36.535 per i rappresentanti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), corrispondenti alla assenza dal servizio per un anno di 1.522 dipendenti. Il dato è stato ottenuto dividendo il numero delle giornate di permesso per il numero dei giorni di effettivo lavoro previsto in un anno (221). Hanno utilizzato i permessi sindacali retribuiti n. 66.500 dipendenti. Le RSU, organismi elettivi, si sono costituiti a seguito delle elezioni che si sono tenute presso le amministrazioni ricomprese nei Comparti di contrattazione collettiva nel novembre 1998, fatta eccezione per il Comparto Scuola per il quale, a causa del differimento operato dal legislatore, le consultazioni hanno avuto luogo dal 13 al 16 dicembre 2000;
- n. 79.856 giornate di permessi sindacali retribuiti per le riunioni di organismi direttivi statutari corrispondenti all'assenza dal servizio per un anno di n. 361 dipendenti. Il dato è stato ottenuto dividendo il numero delle giornate di permesso per il numero effettivo di lavoro previsto in un anno (221). Tale istituto è utilizzato dai dirigenti sindacali per la

partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutarî delle confederazioni ed organizzazioni sindacali di appartenenza. Hanno fruito dei suddetti permessi n. 24.952 dipendenti.

- n. 3.561 giornate di permessi sindacali non retribuiti, corrispondenti alla assenza dal servizio per un anno di 16 dipendenti. Hanno usufruito di permessi sindacali non retribuiti n. 637 dipendenti;
- n. 812.010 giornate di aspettative e permessi per funzioni pubbliche, corrispondenti alla assenza dal servizio per un anno di 2.225 dipendenti. Hanno usufruito di aspettative e permessi per funzioni pubbliche n. 15.349 dipendenti.

I dati sopra riportati si riferiscono al 99,53% dei pubblici dipendenti con un tasso complessivo di assenza dello 0,20%, pari a 1 dipendente su 491, che corrisponde all'assenza dal servizio di 7.064 unità per un anno.

Il tasso di assenza dello 0,20% è così ripartito:

- per i distacchi sindacali: 0,08%, pari a 1 dipendente su 1.255;
- per i permessi cumulati sotto forma di distacco: 0,005, pari a 1 dipendente su 18.163;
- per i permessi sindacali per l'espletamento del mandato, ivi compresi quelli fruiti dai rappresentanti RSU: 0,04%, pari a 1 dipendente su 2.279;
- per permessi sindacali per le riunioni di organismi direttivi statutarî: 0,01%, pari a 1 dipendente su 9.610;
- per aspettative e permessi per funzioni pubbliche: 0,06%, pari a 1 dipendente su 1.559.

Relativamente alle assenze per motivi sindacali (distacchi, permessi cumulati, permessi retribuiti) il tasso di assenza risulta dello 0,14%, corrispondente all'assenza dal servizio per un anno di 4.839 unità, pari a 1 dipendente su 646, con un costo annuo valutabile in £. **217.755.000.000 (€112.461.073)**.

Il costo per le aspettative e i permessi per le funzioni pubbliche è valutabile in £. **100.125.000.000 (€ 51.710.247)**.

I risultati che sono emersi in complesso dall'indagine relativa all'anno 2000 figurano nelle Tabelle di sintesi che seguono:

- nella Tabella A è riportato un quadro generale delle Amministrazioni che hanno fornito i dati richiesti a fronte di quelle interessate;
- nella Tabella B è riportata la distribuzione dei dipendenti in distacco sindacale retribuito e il relativo numero dei giorni fruiti, per comparto e settore di contrattazione;
- nella Tabella C è riportata la distribuzione dei dipendenti in distacco sindacale retribuito, per confederazione sindacale, per comparto e settore di contrattazione;
- nella Tabella D è riportata la distribuzione dei giorni di distacco sindacale retribuito, per confederazione sindacale, per comparto e settore di contrattazione;
- nella Tabella E è riportata la distribuzione dei dipendenti in permesso sindacale sotto forma di distacco e il relativo numero dei giorni fruiti, per comparto e settore di contrattazione;
- nella Tabella F è riportata la distribuzione dei dipendenti in permesso sindacale sotto forma di distacco, per confederazione sindacale, per comparto e settore di contrattazione;
- nella Tabella G è riportata la distribuzione dei giorni di permesso sindacale sotto forma distacco, per confederazione sindacale, per comparto e settore di contrattazione;
- nella Tabella H è riportata la distribuzione dei dipendenti in aspettativa sindacale non retribuita e il relativo numero dei giorni fruiti, per comparto e settore di contrattazione;

- nella Tabella I è riportata la distribuzione dei dipendenti in aspettativa sindacale non retribuita, per confederazione sindacale, per comparto e settore di contrattazione;
- nella Tabella L è riportata la distribuzione dei giorni di aspettativa sindacale non retribuita, per confederazione sindacale, per comparto e settore di contrattazione;
- nella Tabella M è riportata la distribuzione dei dipendenti in permesso sindacale retribuito per l'espletamento del mandato e il relativo numero dei giorni fruiti, per comparto e settore di contrattazione;
- nella Tabella N è riportata la distribuzione dei dipendenti in permesso sindacale retribuito per l'espletamento del mandato, per confederazione sindacale, per RSU, per comparto e settore di contrattazione;
- nella Tabella O è riportata la distribuzione dei giorni di permesso sindacale retribuito per l'espletamento del mandato, per confederazione sindacale, per RSU, per comparto e settore di contrattazione;
- nella Tabella P è riportata la distribuzione dei dipendenti in permesso sindacale retribuito per le riunioni di organismi direttivi statutari e il relativo numero dei giorni fruiti, per comparto e settore di contrattazione;
- nella Tabella Q è riportata la distribuzione dei dipendenti in permesso sindacale retribuito per le riunioni di organismi direttivi statutari, per confederazione sindacale, per comparto e settore di contrattazione;
- nella Tabella R è riportata la distribuzione dei giorni di permesso sindacale retribuito per le riunioni di organismi direttivi statutari, per confederazione sindacale, per comparto e settore di contrattazione;
- nella Tabella S è riportata la distribuzione dei dipendenti in permesso sindacale non retribuito e il relativo numero dei giorni fruiti, per comparto e settore di contrattazione;
- nella Tabella T è riportata la distribuzione dei dipendenti in permesso sindacale non retribuito, per confederazione sindacale, per RSU, per comparto e settore di contrattazione;

- nella Tabella U è riportata la distribuzione dei giorni di permesso sindacale non retribuiti per confederazione sindacale, per RSU, per comparto e settore di contrattazione;
- nella Tabella V è riportata la distribuzione dei dipendenti e dei giorni di aspettativa e permesso per l'espletamento di funzioni pubbliche, per comparto e settore di contrattazione;
- nella Tabella W è riportata la distribuzione dei dipendenti in aspettativa e permesso per l'espletamento di funzioni pubbliche, per tipo di istituzione ove la funzione è svolta, per comparto e settore di contrattazione;
- nella Tabella Z è riportata la distribuzione dei giorni di aspettativa e permesso per l'espletamento di funzioni pubbliche, per tipo di istituzione ove la funzione è svolta, per comparto e settore di contrattazione.

Nell'Allegato sono anche riportati dati analitici su tutti gli istituti, distinti per comparto e settore di contrattazione, per sindacato, per qualifica e per sesso.

Infine, nell'Allegato trova posto l'elenco delle Amministrazioni, che, nonostante i ripetuti solleciti, **non hanno inviato i dati richiesti**.